

GIUSTIZIA, PACE E DISSENSO POLITICO TRA ALTO MEDIOEVO E ETÀ COMUNALE

Claudia Storti
Università degli Studi di Milano
claudia.storti@unimi.it

Abstract: I caratteri generali e particolari delle vicende ‘istituzionali’ che si svolsero tra alto e basso medioevo sono certamente ben ricostruibili e sono stati ricostruiti attraverso diplomi, documenti e cronache. Per quanto concerne l’Italia, vi è anche un’altra fonte, finora piuttosto trascurata, che può suggerire qualche riflessione sui loro aspetti più strettamente giuridici. Mi riferisco alla giurisprudenza del regno italico dell’XI secolo sul reato politico. L’*Expositio al liber papiensis*, il formulario giudiziario e alcune glosse presenti in manoscritti ancora in uso negli anni Trenta del XII secolo riportano gli orientamenti giurisprudenziali sulla repressione del dissenso, sulla giustificazione della resistenza all’autorità e sulla pacificazione tra soggetti ‘privati’.

Lo studio di tali fonti del Regno italico sulle forme di manifestazione e organizzazione - ribellione, contestazione e associazione - della lotta politica e della sua percezione da parte delle istituzioni legittime offre un collegamento tra la concezione e la cultura della giustizia e delle istituzioni alto medievali e quella che fece da sfondo alla progressiva affermazione del nuovo ordinamento comunale.

Parole chiave: *Expositio ad librum papiensem*, reato politico, resistenza, pace privata, *libertas*

Sommario: 1. Società e diritto nell’invenzione del comune – 2. Giustificare, pacificare, esiliare: il dissenso politico nell’alto medioevo a) la pace tra privati, b) le *causae publicae* di ribellione (*seditio*) non autorizzata dal re, c) contestazione di decisioni ‘giuste’ delle pubbliche autorità, d) *Adunationes, collectae e conspirationes* di privati e di titolari di pubbliche funzioni. La pena dell’esilio – 3. L’interpretazione delle norme sulle ribellioni e sulle associazioni politiche nell’*expositio* e nelle *glossae* al *Liber papiensis* (sec. XI-XII), a) L’interpretazione restrittiva della scriminante della negligenza dell’autorità, b) L’estensione alle associazioni giurate della scriminante della negligenza e parzialità dell’autorità – 4. Per concludere.

1. *Società e diritto nell'invenzione del comune*

Il comune, la sua nascita e il suo svolgimento non hanno mai cessato di alimentare l'interesse degli storici. Tra le invenzioni del diritto medioevale, l'originalità del rapporto tra governanti e governati, che l'ha connotato, è stata, probabilmente, la più rivoluzionaria e produttiva di effetti dal punto di vista dello svolgimento dei principi del diritto pubblico¹.

Che di *coniurationes* di cittadini contro l'Impero si parli nelle cronache fin dal secolo X², e che il mutamento politico e istituzionale nelle città dell'Italia centro settentrionale - sussistite come centri di esercizio del potere pubblico anche nei secoli 'bui' dell'alto medioevo³ - sia stato portato avanti, in molti casi, dai cittadini organizzati in associazioni giurate, sono conoscenze acquisite dalla storiografia. Altrettanto condivisa è la convinzione che tali forme associative siano state costituite per rivendicare la titolarità, a livello locale, di poteri e funzioni connesse con la sovranità a quel tempo esercitate dai rappresentanti dell'Impero.

In una fase anteriore alla vera e propria formazione del comune, tali associazioni erano organizzazioni fondate su un accordo negoziato tra i loro

¹ La prima ideazione di questo testo è avvenuta in occasione della presentazione della relazione *Figure del nemico nel diritto medievale* per il seminario organizzato presso l'American Academy di Roma il 9 aprile 2014 sul tema *Disputa, violenza e conciliazione nell'Italia medievale* (New York in the Humanities Series 2013-2014).

² Cfr. anche per i precedenti: G. Dilcher, *Die Entstehung der lombardischen Stadtcommune, Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung*, Aalen, 1967, pp. 142 ss.; Id., voce *Coniuratio e Eid*, in *Lexicon des Mittelalters*, München, Zürich, Artemis Verlag, 1986, vol. 3, pp. 136-137 e 1673-1692; Id., *Hell. Verständig, für die Gegenwart sorgend, die Zukunft Bedenkend, zur Stellung und Rolle der mittelalterlichen deutschen Stadtrechten*, «ZSS GA» 106(1989), pp. 12-45, trad. it. «Nuova rivista Storica» 74(1990), pp. 489-514; A. Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa, p. I, Il medioevo*, Padova, 1995, pp. 200-205; P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale*, Bologna, 1992, pp. 113-115.

³ G. Sergi, *Le città come luoghi di continuità di nozioni pubbliche del potere. Le aree delle Marche di Ivrea e di Torino*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Per Giovanni Tabacco*, Torino, 1985, pp.5-27; Id. *Interferenze tra città e campagna nei capitoliari*, in *Città e campagna nei secoli alto medievali*, Spoleto, 2009 (Settimane CISAM, LVI), pp. 245-263; Ch. Wickham, *Framing the early middle ages 400-800. Europe and the Mediterranean 400-800*, Oxford, 2005, pp. 592-594 e, con specifico riguardo all'Italia, pp. 605-606 e 645-656.

aderenti e erano potenzialmente eversive, in quanto espressione di dissenso o di disobbedienza nei confronti dei poteri legittimi. Il giuramento e la sua reiterazione appaiono come elementi costitutivi di un'organizzazione cittadina che pretendeva di perseguire interessi generali, agli occhi dei consociati, diversi da quelli assicurati, invece, dalle istituzioni legittime dei vescovi e, in alcuni casi, dei conti⁴ e, anche nella documentazione del primo XII secolo, troviamo traccia di forme diverse di organizzazione del dissenso politico. Le associazioni appaiono per lo più fondate su un duplice giuramento, un giuramento reciproco tra gli eletti all'esercizio di funzioni di governo e giudiziarie e gli aderenti, che non sempre nei tempi più risalenti coincidevano con tutta la comunità cittadina, e nel loro esclusivo interesse, come attestato per la compagna genovese nei brevi del XII secolo (1143 e 1157)⁵ e per Pisa ancora nel 1162⁶

Eorum autem reclamationes qui sacramentum consulatui non fecerint, inquisiti, nisi a me vel ab aliquo de sociis meis consulibus remissum fuerit, mea sint voluntate⁷.

Con il giuramento di fedeltà, (denominato generalmente *juramentum*

⁴ P. Michaud Quantin, *Universitas expression du mouvement communautaire dans le Moyen-Âge*, Paris, 1970, pp. 233-234 e sulla reiterazione del giuramento già Dilcher, *Die Entstehung* (nt. 2), p. 190; C. Storti Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano, 1984, spec. pp. 181-204.

⁵ Sul carattere elitario della prima compagna genovese, mi limito a citare V. Piergiovanni, *Brevi considerazioni sulla compagna e sul comune genovese*, in Id., *Gli statuti civili e criminali di Genova. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova, E.C.I.G., 1980, pp. 247-252; Id., *Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà* ora in Id., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova, 2012, vol. I, pp. 225-338.

⁶ *Breve consulum Pisanae civitatis anno MCLXII*, in *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162-1164*, O. Banti (ed.), Roma, 1997, § 20, p. 57. Su tali premesse fu regolato il trattamento degli stranieri.

⁷ U. Santarelli, *La normativa statutaria nel quadro dell'esperienza giuridica bassomedievale*, in Id., *Ubi societas ibi ius*

A. Landi (ed.), Torino, 2010, pp. 793-806, in part. pp. 797-798; A. Padoa Schioppa, *Diritto e istituzioni nell'età comunale*, in Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2005, pp. 83-84.

sequimenti), gli aderenti si impegnavano a obbedire ai consoli per il perseguimento di interessi condivisi in nome della pace e della giustizia. Questi ultimi giuravano a loro volta di applicare le regole per l'esercizio delle funzioni concordate con gli associati prima dell'elezione o con successive proposte approvate dalla loro assemblea e, come ho accennato, nel loro esclusivo interesse.

In prospettiva economica, sociale e culturale, l'«aumento delle ricchezze, la «mobilità sociale» e «la nuova intensità di circolazione di persone, di merci e di idee», che connotarono l'ultimo quarto dell'XI secolo⁸ costituirono i presupposti dell'emancipazione e della conquista del potere politico da parte di nuovi ceti che si organizzarono in comune. Dal punto di vista del diritto, il nuovo ordine giuridico nacque, in aggiunta, come realizzazione di un ordinamento negoziato allo scopo di contrastare il potere costituito e realizzare 'liberamente' quella che i consociati consideravano la 'vera' *utilitas* cittadina.

La storia dell'interpretazione dei lemmi libertà e autonomia, quali elementi sostanziali della nuova istituzione del comune, è stata ricostruita da Pietro Costa attraverso la lente dell'ideologia e della prassi giuspubblicistiche sottostanti, di secolo in secolo, alla lettura dei caratteri e delle prerogative del 'comune'⁹. Dal punto di vista del rapporto tra governanti e governati, *libertas* fu il termine dominante nelle fonti dell'epoca di transizione tra alto e basso medioevo e fu declinato, talora già nel X secolo, con riguardo alla facoltà di esercitare taluni poteri di pertinenza del pubblico¹⁰,

⁸ P. Cammarosano, *Storia dell'Italia medievale dal VI all'XI secolo*, Bari, 2001, p. 389.

⁹ P. Costa, *Così lontano così vicino, il comune medievale e la sua autonomia*, «Quaderni fiorentini» (= QF) 42(2014) *Autonomia. Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novocento*, pp. 689-782.

¹⁰ G. Fasoli, *Le autonomie cittadine nel medioevo*, in *Nuove questioni di storia medievale*, Milano, 1964, pp. pp. 145-176, in part. 153; E. Sestan, *La città comunale italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, G. Rossetti (ed.), Bologna, 1977, pp. 177-195; E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia*, N. Tranfaglia, M. Firpo (ed.), Torino, 1986, pp. 461-491, in part. pp. 483-487; R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia: formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI-XII*, Torino, 1987; Cammarosano, *Storia dell'Italia medievale* (nt.8), pp. 297 ss.; Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa* [nt. 2], pp. 197-199. e M. Ascheri, *La città -*

quali il diritto di commerciare o quello di utilizzare i beni demaniali¹¹. Il *commune* fu usato, infatti, almeno fino al terzo decennio del XII secolo, soprattutto in forma aggettiva o avverbiale per indicare tutto il popolo o i beni o gli interessi comuni e solo in seguito a un lungo processo indicò un nuovo ordinamento giuridico¹². Fu così che solo tra XI e XII secolo, il concetto e la prassi della *libertas* si ampliarono fino a comprendere appunto l'esercizio delle funzioni di governo, legislazione e giustizia a livello locale¹³.

Tale concezione della libertà non escludeva, peraltro, l'ossequio a un'autorità superiore. Allo scopo di ottenere la libertà, ad esempio, i cittadini potevano essere anche disposti a riconoscere la superiorità di un sovrano, che li avrebbe tutelati contro la tirannia del loro sovrano. Si trattava, in questi casi, di una vera e propria richiesta di 'intervento', che ottenne compiuta formulazione nella dottrina autonoma del ramo *inter gentes* del diritto di età moderna¹⁴. Al termine di questo percorso, ne fu un esempio Milano, quasi due secoli dopo la, forse, prima (976) ribellione (*coniuratio*) contro il loro vescovo¹⁵. Sembra che, per difendersi da Federico Barbarossa, che nel 1162 aveva distrutto la città, i cittadini avessero avviato consul-

stato, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 27-30.

¹¹ Celebre la *securitas*, o pacificazione, stipulata a Cremona nel 996 tra la comunità locale, colpevole di «cospirazione», e l'Imperatore Ottone III, che culminò con la concessione ai cittadini dell'utilizzo dei beni *pertinentes ad rem publicam* (*Ottonis III Diplomata*, T. Sickel (ed.), in *Monumenta Germaniae Historica* (= MGH), *Diplomata* 2.2, rist. an. München, 1980, nr. 198, Sp. 606-607), sul quale da ultimo E. Coleman, *Origins of the Commune of Cremona, Three Texts translated from Latin (996-1097)*, in *Medieval Italy. Texts in Translation*, K. L. Jansen, J. Drell, F. Andrews (ed.), Philadelphia, 2011, pp. 52-53.

¹² O. Banti, «Civitas» e «commune» *nelle fonti italiane dei secoli XI e XII*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia* (nt. 10), pp. 217-239, in part. pp. 221-232.

¹³ Sul carattere essenzialmente politico della *libertas* comunale, cfr. già M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione del giurista in età comunale*, Milano, 1969, p. 18.

¹⁴ Si veda, ad esempio, A. Gentili, *Il diritto di guerra (De iure belli libri III. 1598)*, Milano, A. Giuffrè Editore, 2008 (Centro Internazionale di Studi Gentiliani), Lib. I, cap. XVI, *Della difesa dei sudditi altrui contro il loro signore*, pp. 108-114.

¹⁵ Ascheri, *La città – stato* (nt. 10), p. 35; E. Besta (G. Vismara), *L'età ottoniana*, in *Storia di Milano*, vol. II, *Dall'invasione dei barbari all'apogeo del governo vescovile (493-1002)*, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1954, pp. 484-485.

tazioni, oltre che con l'Imperatore bizantino Manuele I Comneno¹⁶, anche con Enrico II re di Inghilterra¹⁷. In cambio del riconoscimento della loro sovranità, i Milanesi chiedevano la tutela contro i poteri 'tirannici' dell'Impero federiciano al fine di conservare la propria *libertas*. Quella libertà che, per contro, l'Impero aveva concesso con privilegio, a pochi mesi di distanza, a Pisa e a Genova nello stesso 1162¹⁸. Ma certamente, dalle prime manifestazioni di dissenso nei confronti dell'autorità in tutta Europa, tanta acqua era ormai passata sotto i ponti della concezione e dell'effettività della sovranità e della 'libertà'.

Per quasi due secoli, in varie parti dell'Europa, attraverso percorsi discontinui e intricati, tra insuccessi, stasi e accelerazioni, i cittadini riuscirono a intromettersi nella gestione di porzioni sempre più ampie di prerogative del 'pubblico' talvolta pacificamente, ottenendo privilegi da parte del Regno o dell'Impero che talora confermavano il godimento di funzioni già usurpate. La cosiddetta 'incompiutezza' del potere politico¹⁹ e la debolezza e la discontinuità delle istituzioni sovrane contribuirono alla 'fortuna' delle città del Regno Italico, che, in tali casi, riuscirono a erodere l'esercizio delle

¹⁶ In merito alla testimonianza di Odofredo: G. L. Barni, *La lotta contro il Barbarossa*, in *Storia di Milano* (nt. 15), vol. IV, *Dalle lotte contro il Barbarossa al primo signore (1152-1310)*, 1954, p. 62.

¹⁷ G. Raccagni, *English views on Lombard City Communes and their Conflicts with Emperor Frederick I Barbarossa*, «Quaderni Storici», (2014), pp. 183-218 e in [http://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/english-views-on-lombard-city-communes-and-their-conflicts-with-emperor-frederick-i-barbarossa\(86e186ec-abd0-4f03-a151-82747eefb231\).html](http://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/english-views-on-lombard-city-communes-and-their-conflicts-with-emperor-frederick-i-barbarossa(86e186ec-abd0-4f03-a151-82747eefb231).html), p. 11.

¹⁸ I privilegi in forma di trattati in MGH, *Legum s. IV Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. I, Hannoverae, 1910 (rist. an. 1963), nr. 205 *Conventio cum Pisanis*, 1162, aprile 6, 4: «Et ut Pisani [...] sint liberi, etiam sub consulatu et iurisdictionis et potestatibus de se ipsius libere sicut eis placuerit», p. 283; nr. 211 *Conventio cum lanuensibus*, giugno 9, 4: Item donamus et concedimus in feudum consulibus et communi lanuam liberam potestatem eligendi ex se ipsis, firmandi et habendi consules et eis utendi, qui habeant ius et facultatem liberam faciendi iustitiam et puniendi maleficia in civitae et districtu suo bona fide, legibus et secundum bonos mores istius civitatis [...]». C. Storti Storch, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli, 1998, pp. 56-68; Ead., *Per un'indagine sui costituti pisani. Alle origini del ius proprium tra continuità e rinnovamento*, in A. Ennio Cortese, Roma, 2001, pp. 387-400, in part. pp. 399-400.

¹⁹ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale. Dieci anni dopo*, Bari, 2006, pp. 41-49.

funzioni pubbliche e si distinsero per caratteri originali rispetto a quelli delle altre città europee²⁰. In altre fasi e situazioni, questo avvenne per le vie dell'eversione contro poteri denunciati come ingiusti o 'tirannici'. Il contrasto sfociò allora in vere e proprie ribellioni e conflitti interni - ed è soprattutto proprio in questi casi che le cronache usano il termine *coniuratio*, *coniurationes* - non solo nell'Italia settentrionale²¹, ma anche, in Francia, Germania²² e in Inghilterra nei primi anni della conquista normanna²³.

I caratteri generali e particolari delle vicende 'istituzionali' che si svolsero tra alto e basso medioevo sono certamente ben ricostruibili e sono stati ricostruiti attraverso diplomi, documenti e cronache. Per quanto concerne l'Italia, vi è, però, anche un'altra fonte, finora piuttosto trascurata, che può suggerire qualche riflessione sui loro aspetti più strettamente giuridici. Mi riferisco alla giurisprudenza del regno italico dell'XI secolo sul reato politico. L'*Expositio al liber papiensis*, il formulario giudiziario e alcune glosse presenti in manoscritti ancora in uso negli anni Trenta del XII secolo riportano gli orientamenti giurisprudenziali sulla repressione del dissenso, sulla giustificazione della resistenza all'autorità e sulla pacificazione tra soggetti 'privati'.

Lo studio di tali fonti del Regno italico sulle forme di manifestazione e organizzazione - ribellione, contestazione e associazione - della lotta politica e della sua percezione da parte delle istituzioni legittime offre un collegamento tra la concezione e la cultura della giustizia²⁴ e delle istituzioni al-

²⁰ Sestan, *La città comunale italiana* (nt. 10), p. 187; Cammarosano, *Storia dell'Italia medievale* (nt.8), pp. 212- 223; Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa* (nt. 2), pp. 202-206.

²¹ Costa, *Così lontano* (nt. 9), pp. 759-766.

²² Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa* (nt. 2), pp. 199-201.

²³ *Orderici Vitalis angligenae Historia ecclesiastica*, in *Patrologiae cursus completus* vol. 188, Parisii, apud J. P. Migne editorem, 1855, coll. 17-984, ad es. coll. 310 («pro amissa libertate»), 312 («pro vindicanda libertate»), che si può vedere anche nella trad. inglese *The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis*, 6 vol., Oxford Medieval Texts, 1968-1980, trad. M. Chibnall; per un'analisi dell'opera: Id., *The world of Orderic Vitalis*, Oxford, 1984. Cfr. nello specifico: Raccagni, *English views on Lombard City* (nt. 17), p. 15.

²⁴ L. Loschiavo, *La risoluzione dei conflitti in età altomedievale: un excursus storiografico*, in *Il diritto per la storia. Gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, E. Conte, M. Miglio (ed.), Roma, 2010, pp. 91-111; *La giustizia nell'alto medioevo (Secoli V-VIII)*, Spole-

to medievali e quella che fece da sfondo alla progressiva affermazione del nuovo ordinamento comunale.

Il percorso è lungo e presuppone l'esame delle norme di età longobarda e carolingia sul dissenso, che, secoli più tardi, furono oggetto dell'interpretazione sistematica dei giudici pavesi, anche quando appariva ormai evidente il loro contrasto con le *leges romanae*, che pur si andavano affermando in tanti altri ambiti²⁵.

2. *Giustificare, pacificare, esiliare: il dissenso politico nell'alto medioevo*

Furono tre gli istituti che, scaturiti dalla diversa concezione del rapporto tra governanti e governati dei regni longobardo e carolingio, ebbero un ruolo nella giurisprudenza sull'ordine pubblico e sul contrasto al dissenso politico per tutto l'XI secolo: la liceità della contestazione contro atti ingiusti dell'autorità, salvo poi stabilire in quali forme tale contestazione potesse essere espressa²⁶; la pena dell'esilio per coloro che avevano manifestato pacificamente contro ordini o sentenze giusti dell'autorità e, infine, la tutela delle paci 'private'. Nei primi due casi, l'obbedienza dei sudditi era commisurata alla giustizia dei provvedimenti; nel terzo, il bene tutelato era la pace sociale (o del Regno) e il rispetto da parte dei sudditi degli impegni assunti con atti formali di pacificazione negoziati dalle autorità locali. Quanto alla pena dell'esilio per gli sconfitti nella lotta politica e la tutela delle paci private, potremmo dire che essa costituì uno dei lasciti e permanenze del passato²⁷ oppure, per dirla con Antonio Padoa Schioppa, uno dei «materiali di reimpiego» della costruzione dell'«edificio nuovo» del comune²⁸.

to, 1995 (Settimane CISAM, XLII); *La giustizia nell'alto medioevo (Secoli IX-XI)*, Spoleto, 1997 (Settimane CISAM, XLIV); A. Padoa Schioppa, *Note sulla giustizia medievale nella ricerca storico-giuridica*, in *Storia della giustizia e storia del diritto, prospettive europee di ricerca*, L. Lacché, M. Meccarelli (ed.), Macerata, 2012, pp. 101-113, ora in Id., *Giustizia medievale italiana. Dal Regno ai Comuni*, Spoleto, 2015, pp. 293-113.

²⁵ Cfr. oltre testo a nt. 84.

²⁶ cfr. oltre § 3.

²⁷ P. Costa rec. a P. P. Portinaro, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna, 2007, «QF» 37(2008), pp. 598-603.

²⁸ Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa* (nt. 2), p. 211.

Nella multi-etnica Italia altomedioevale, agitata, non meno degli altri territori europei, da guerre per l'ampliamento o per la difesa del territorio, il crescendo del controllo del regno sulla società andò di pari passo con la ricerca del consenso dei governati²⁹. Sul fronte del rapporto tra centro e periferia, autorità politiche e giudiziarie di ogni livello della gerarchia avrebbero potuto mettere a rischio questo rapporto in diverse maniere. Anche il diniego di giustizia o l'errata individuazione del giudice competente avrebbero potuto costituire un indizio della loro parzialità e della loro collusione con poteri forti, una preoccupazione ben espressa ancora nel XII secolo, da Federico Barbarossa³⁰. Per ovviare a questi rischi, la società fu coinvolta nelle questioni di giustizia discusse negli affollati placiti giudiziari, nei quali era ascoltata anche l'opinione dei 'laici'³¹, e il governo regio rivolse particolare attenzione alle reazioni negative della società nei confronti, non solo delle sentenze, ma anche di atti e ordini dei delegati del re ritenuti illegali o scorretti³².

Nella legislazione longobarda, la ribellione, la contestazione e la disobbedienza nei confronti dell'autorità furono delineate come fattispecie distinte di reato ai tempi di Liutprando e di Rachis. In epoca carolingia, la disciplina regia intensificò, con Lotario, le sanzioni contro le forme di dissenso politico, colpendo anche il mero fatto dell'associazione politica organizzata con formalità come il giuramento e la stretta della mano destra. Il rigore della repressione del reato politico fu, però, controbilanciato, anche dal legislatore carolingio, con l'ammissione di scriminanti che ebbero diverse declinazioni. L'inflazione delle pene era, insomma, subordinata alla veri-

²⁹ Sul termine multi-etnico, ovviamente, occorre intendersi, rinvio, anche per i riferimenti al dibattito storiografico a C. Storti, *Le dimensioni giuridiche della curtis regia longobarda*, in *Le corti nell'alto medioevo*, t. I, Spoleto, 2014 (Settimane CISAM, LXII), pp. 429-472, in part. pp. 444-450; Ead., *Ascertainment of customs and national and/or personal laws in medieval ages Italy from the Lombard Kingdom to the Communes*, in «Rechtsgeschichte Legal History», 24(2016), pp. 257-265 in part. pp. 257-258.

³⁰ MGH, *Legum s. IV Constitutiones* t. I (nt. 18), nr. 176. *Constitutio pacis*, 5, p. 246.

³¹ Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana* (nt. 24), in part. pp. 1-253, 287-299.

³² Cfr. anche per i riferimenti bibliografici C. Storti, *Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale*, in *Città e campagna* (nt. 3), pp. 294-336, in part. pp. 299-302.

fica dell'esistenza di un legittimo motivo di 'resistenza'³³.

In tal modo, la legislazione tese a conseguire due finalità. Da un lato, a combattere il dissenso politico, come reato di rilevanza pubblica - a causa del turbamento della pace e dell'ordine generale che esso provocava - con l'accentramento nel *palatium* della giurisdizione su fattispecie che, fino a quel momento, erano state affidate alla contrattazione tra le parti o alla decisione delle *curtes* decentrate. Dall'altro, ad accrescere il consenso dei sudditi nei confronti del governo centrale, tramite l'intensificazione del controllo sulle autorità titolari di funzioni giudiziarie e esecutive delegate dal re, e a favorire - seppure in misura progressivamente ridotta - l'accesso diretto al re di sudditi 'giustamente' dissenzienti nei confronti delle autorità decentrate.

a) La pace tra privati

La pacificazione tra parti in conflitto (*discordia*) fu considerata un'operazione di interesse pubblico e, a sua volta, attratta nell'ambito delle *causae regales*. L'iniziativa delle autorità locali (*iudex aut actor publicus*), a scopo preventivo oppure per evitare ulteriori contrasti, consisteva nella promozione, negoziazione, e conclusione di un accordo (*treuva*). La violazione di quest'ultimo avrebbe comportato un risarcimento pecuniario (*compositio*) in parti uguali a favore del *publicum* e della parte lesa. Secondo Liutprando, la *compositio*, che era stabilita di volta in volta, a seconda della specificità del caso concreto, avrebbe dovuto consistere in somme ragguardevoli per disincentivare la rottura dell'accordo

Si quis iudex aut actor puplicus in qualicumque civitate aut loco inter hominis qui aliquam discordiam habent, treuvas tulerit, et unus ex ipis hominibus inter quos ipsa truvas tulta sunt, eas ruperit [...] ³⁴.

La disciplina della pace tra 'privati' rimase pressoché invariata per quasi tre secoli come risulta dall'*Expositio* e dalla documentazione relativa al pe-

³³ F. Graus, *La concezione medievale del potere e del diritto*, «Studi storici», 50,2(2009), pp. 395-411.

³⁴ Liutp. 42 a. 723.

riodo carolingio³⁵. I giudici dovettero, però, fare i conti con le pretese di coloro che, sul fondamento del diritto romano - che dichiarava nulli gli accordi stipulati tra assenti - pretendevano di non aver alcun maturato alcun obbligo a seguito di una tregua conclusa dal giudice in assenza loro e/o della controparte³⁶. Per prevenire tali ostacoli, l'anonimo *expositor* consigliava l'adozione di cautele. Il negoziatore avrebbe dovuto chiedere l'impegno *singillatim* delle parti in causa a rinunciare a tale eccezione e ad accettare l'imposizione di una specifica penale. E questo ci fa pensare alle clausole inserite nelle paci del XII secolo ove le parti si impegnavano a non violare l'accordo stipulato sollevando cavilli interpretativi e ad evitare «*omni malo sofysmate*»³⁷.

L'imperatore Enrico I, infine, modificò il regime probatorio per il caso della rottura, causata da un omicidio, dell'accordo di pace siglato con la formalità dell'*osculum pacis* diffuso ancora nel XII secolo³⁸. Al presunto omicida fu imposto di discolarsi con il duello e fu comminata, in caso di soccombenza, la pena del taglio della mano, in aggiunta al pagamento della composizione, secondo una procedura confermata dal formulario³⁹.

Federico Barbarossa, infine, sanzionò pesantemente i delegati dell'Impero che avessero ommesso non solo di fare giustizia, ma anche di punire le violazioni degli atti di pace⁴⁰:

iudices vero et locorum defensores vel quicumque magistratus ab imperatore vel eius potestate constituti seu confirmati, qui iustitiam facere neglexerint et pacem violatam vindicare legitime supersederint, dampnum omne

³⁵ Exp. a Liut. 41 (42), § 2 (*Liber legis Langobardorum Papiensis Dictum* ed. A. Boretio, in MGH, *Legum* t. IV, Hannoverae, 1868, rist. an. 1965) e cfr. in proposito, anche per i riferimenti bibliografici, G. Masi, *Collectio chartarum pacis privatae medii aevi ad regionem Tusciae pertinentium*, Milano, 1943, p. 10; P. Brancoli Busdraghi, Aspetti giuridici della faida in Italia, in *La vengeance 400-1200*, D. Barthelemy, F. Bougard, R. Le Jan (ed.), Roma, 2006, pp.159-173, in part. p. 162.

³⁶ Inst. 3, 19 (Inutilis stipulatio) § 12.

³⁷ Masi, *Collectio* (nt. 35), nr. V, Volterra – 1193, ottobre 27, p. 32.

³⁸ Ibidem, nr. VII, 12 novembre, p. 39 («*pacis hosculo interveniente*»); nr. XII, Passignano, 1238, marzo 19, p. 62.

³⁹ Exp. a Heinr. I, 3 sul quale anche Brancoli Busdraghi, *Aspetti* (nt. 35), pp. 167-168.

⁴⁰ MGH, *Legum* s. IV *Constitutiones* t. I (nt. 18), nr. 176. *Constitutio pacis*, 5, p. 246.

et iniuriam passis resarcire compellantur; et insuper si maior iudex est, sacro erario penam X librarum auri preste, minor autem pena trium librarum auri multetur.

Tali negozi perdurarono e costituirono un tratto caratteristico della legislazione statutaria e della concezione negoziale della giustizia e della tutela dell'ordine cittadino.⁴¹ Con il nome di *securitates* e *paces*, mentre andava scomparendo il termine antico di *finis intentionis*⁴², continuarono a essere stipulati per iniziativa delle parti o per quella del governo cittadino⁴³, stragiudizialmente o in giudizio. Nonostante il progressivo accentramento della giurisdizione nelle mani dell'ordinamento pubblico «ne crimina remaneant impunita», le forme della giustizia 'negoziata' furono diffuse non solo in Italia, ma anche in Europa, in corrispondenza di un'attitudine sociale che stentò ad estinguersi tanto che della sua vigenza dovette occuparsi nel ducato di Milano, anche l'Imperatore Carlo V⁴⁴.

b) Le causae publicae di ribellione (seditio) non autorizzata dal re.

Accentuando i caratteri di una monarchia intenta a contenere lo scandalo e le ribellioni dei governati nei confronti di giudici parziali e corrotti, già documentati al tempo di Pertarido⁴⁵, nel 721 Liutprando era intervenuto

⁴¹ A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata* ora in Id., *Italia e Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 290-250; sul binomio ormai classico di M. Sbriccoli giustizia negoziale – giustizia egemonica, cfr. ora gli scritti raccolti in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), in part. pp.47-128.

⁴² Masi, *Collectio* (nt. 35), «Breve finitionis et perdonationis et securitatis», Firenze, 1102 ottobre, 13, p. 20. Il termine *intentio* in Liut. 134 sul quale anche Busdraghi, *Aspetti* (nt. 35), pp. 160-163 e cfr. *Concordiae*, in MGH *Legum*, t. IV (nt. 24) tit. II, *Capituli Rothari et Liutprandi de scandalis*, p. 239-240.

⁴³ Masi, *Collectio* (nt. 35), nr. X, Volterra - 1220, maggio 19: «de pace facienda vel de tregua facienda», p. 48; M. Vallerani, *Pace e processo nel sistema giudiziario. L'esempio di Perugia*, in Id., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005, pp. 167-209; M. Ascheri, *La pace negli statuti dei comuni toscani: una introduzione*, in *Iuris Historia. Liber amicorum Gerhard Dolezalek*, V. Colli, E. Conte (ed.), Berkeley, 2008, pp. 73-87; altri riferimenti bibliografici a nt. 93.

⁴⁴ Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata* (nt. 41), in part. pp. 242-246

⁴⁵ Cfr. anche per i riferimenti bibliografici: Storti, *Città e campagna* (nt. 32), pp. 307-

sulle questioni di giustizia, sia sanzionando più gravemente i casi di diniego di giustizia già previsti da Rotari, sia prevedendo l'appello al re contro le sentenze ritenute illegittime o ingiuste dalle parti⁴⁶. Con l'ammettere il ricorso diretto dei sudditi alla corte regia, in caso di denegata o cattiva giustizia, il re si era assicurato strumenti efficaci di controllo sull'esercizio del potere giudiziario, ma, nel contempo, come è probabile, aveva indebolito agli occhi dei governati l'autorità dei suoi 'delegati', a loro volta, in molti casi, in difficoltà nelle loro sedi a causa del dissenso aperto o della disobbedienza, soprattutto, in territori di recente conquista o sui quali governi confinanti avanzavano pretese di conquista.

Nel 723, questo stato di fatto indusse Liutprando a rafforzare il legame gerarchico tra duchi e re, assimilando l'offesa a uno di loro a un'offesa al re, e di conseguenza a ampliare la casistica del reato di sedizione, che Rotari aveva previsto esclusivamente con riguardo agli attentati contro il re e contro la sicurezza del regno⁴⁷.

Con il termine *seditio*⁴⁸, Liutprando qualificò ogni rivolta destinata a espellere dalla città il duca (*iudex*), a meno che i ribelli si fossero preventivamente rivolti al *palatium* per ottenere l'autorizzazione del re a tale iniziativa⁴⁹. I reati di sedizione contro le autorità decentrate furono così attratti

308.

⁴⁶ Liut. 25 - 27 e cfr. A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, I, Milano 1965, pp. 153-158; Id., *Note sull'appello nel pensiero dei glossatori*, ora in Id., *Giustizia medievale italiana* (nt. 24), pp. 255-276; qualche cenno in C. Storti, *Le dimensioni giuridiche* (nt. 29), pp. 456-457.

⁴⁷ Roth. 9.

⁴⁸ Isidoro da Siviglia, *Etimologie o Origini*, A. Valastro Canale (ed.), Torino, 2006, V *De legibus et temporibus*, XXVI *De criminibus in lege conscriptis*, 11, «seditio dicitur dissensus civium», p. 414; V, 24 *De instrumentis legalibus*, XXXI, «sacramentum est pignus sponsionis», p. 406; IX *De linguis, gentibus, regnis, militia civibus, affinitatibus*, III *De regnis militiaeque vocabulis*, 55 «coniuratio quae fit in tumultu, quando vicinum urbis periculum singulos iurare non patitur, sed repente colligitur multitudo et tumultuosa in ira conflatur», pp. 749-750.

⁴⁹ Liut. 35. *Malum* è l'aggressione premeditata che può portare alla morte dell'aggregato. Cfr. anche *Codice Diplomatico Longobardo*, C. Troya (ed.), Napoli, 1839, vol. III, a. 733 marzo 1, pp. 583 ss, in part. p. 587: «Pro illicita autem presumpcione de ipsa autem colleccione [...] Hoc autem idem instituimus ut nullus presumat malas causas in

nella categoria delle *causae regales* e poste sotto la competenza della corte centrale⁵⁰. Senza riguardo al fatto che fossero di natura spontanea o derivassero da un 'complotto', che fossero stati organizzati nella città, dove il reato era stato commesso, o in altra giurisdizione, che fossero giustificati o no dall'ingiusto regime dei duchi, il re longobardo qualificò la ribellione contro gli *iudices*, come violazione della pace di Dio e del re che i sudditi non dovevano mettere a rischio («in pace et gratia Dei et regis vivere valeant») ⁵¹.

Vittima principale del reato era il *publicum* al quale spettavano sia i beni confiscati al promotore della rivolta («omnes res eius ad publicum perveniant»), che avrebbe pagato con la morte il suo reato, sia la composizione del guidrigildo dovuta dai correi. Al duca e ai fedeli del re sarebbe spettata la composizione, qualora la rivolta avesse colpito le loro persone, quelle dei loro familiari o i loro beni (*malum*)

Se qualcuno senza l'autorizzazione del re [*voluntas*] organizza una sedizione contro il suo giudice in una città o commette (nei suoi confronti) un reato (*malum*), o, senza ordine del re [*iussio*], chiede di espellere il giudice oppure se più uomini (*alteri homines*) di una città contro un'altra città o un altro giudice, come sopra, hanno fatto una sedizione o hanno tentato di espellerlo senza l'approvazione del re [*voluntas*], chi ha comandato la rivolta perda la vita e tutti i suoi beni vengano al *publicum*; gli altri che lo hanno seguito (*in malo consentientes*), paghino al *palatium* il proprio guidrigildo. Se hanno danneggiato la casa di qualcuno che è fedele al *palatium* o al re o al duca, oppure ne hanno rubato il contenuto, compongano in octogild in aggiunta al loro guidrigildo da versare al *palatium*. Che non cresca il cattivo vizio e anzi sia estirpato e tutti vivano nella pace e in grazia di Dio e del re.

c) Contestazione di decisioni 'giuste' delle pubbliche autorità

Sulla scia della politica di Liutprando, nel 746 Rachis, estese la scrimi-

qualecumque locum excitare, aud facere, et non potuimus causam ipsam ad arischild*, neque wigrigild, neque ad consilium rusticarum, aud ad sedicionem et magis congruum paruit nobis esse de consilium malum, idest consilium mortis, quia quando se colligunt et super alios vadunt ut malum faciant, aud si casus evenerint, ad (quod) hominem occidant, et plagas et feritas faciant. Ideo ut diximus assimilavimus causam istam ad consilium mortis, quod sunt sicut supra premisimus sol. viginti». (* le leggi contro le sedizioni e i sediziosi).

⁵⁰ C. Storti, *Le dimensioni giuridiche* (nt. 29), pp. 450-462.

⁵¹ Liut. 34(35).

nante, che Liut. 34 aveva previsto per il caso di ribellione autorizzata o ordinata dal Re, all'ipotesi di ribellione provocata *tour court* da comandi o decisioni ingiuste o da diniego di giustizia, anche qualora i sediziosi fossero stati capeggiate da un titolare di dignità.

Assimilò al reato di sedizione gli assembramenti di cittadini in numero superiore a quattro (*adunacio - zava di mali homines*) per manifestare pacificamente o contestare con violenze comandi e decisioni giusti del duca [«*quae ille ei recte dixerit*»]. Prevede, inoltre, il caso specifico di coloro che rifiutavano di presentarsi al suo giudizio quando citati o convocati, adducendo che si sarebbero rivolti ad altri giudici nei quali nutrivano maggior fiducia («*aut ad eius iudicium non vadat, confidens in alicuius patrocinio*»)⁵².

Siamo stati informati che, nelle singole città, gruppi di più di quattro di *mali homines* si raccolgono per dimostrare, pacificamente o con risse, si radunano e manifestano (*zavas et adunaciones faciunt*) contro il loro giudice dichiarando che non vogliono obbedire ai comandi giusti (*recte*) del duca o non si presentano in giudizio (*confidens in alicuius patrocinio*) e cercano di sobillare complici a fare lo stesso.

La soglia della liceità della contestazione, come si è accennato, era stabilita nel subordinare la punizione dei ribelli alla verifica della conformità a giustizia degli atti dell'autorità contestata. Il termine *recte*, era già stato utilizzato da Liutprando per misurare la corrispondenza a criteri di giustizia delle sentenze pronunciate dai giudici secondo *arbitrium* o nella presunzione della loro corrispondenza alla legge⁵³. Non diversamente, l'utilizze-

⁵² Rach. 6, Zava idest rixa, nella glossa in Exp. a Rachis 6. Nei codici più recenti «id est firmamentum ad bellum» e cfr. G. Princi Baccini, *Restituzione germanica di un tecnicismo giuridico longobardo: zava (Rachis 10)*: Appendice I. *Esempi di estrapolazione meccanica nei glossatori medievali di testi giuridici longobardi*, in *Parole longobarde nelle Leges Langobardorum e oltre: identificazioni e restauri*, A. Princi Baccini, M. C. Picchi (eds.), Padova, 2012, pp. 89-122. Cfr. inoltre Ead., *Termini germanici per il diritto e la giustizia: sulle tracce dei significati autentici attraverso etimologie vecchie e nuove*, in *La giustizia nell'alto medioevo (Secoli V-VIII)* (nt. 24), pp. 1053-1207.

⁵³ Liut. 28 (*Si quis causam*): «[...] Et si forsitan iudex causam per arbitrium iudicaverit, et iudicium eius rectum non comparuerit, non sit culpavelis, nisi preveat sacramentum

ranno Lotario, nel capitolare di Pavia dell'832, riprodotto nell'*expositio*⁵⁴, e Ottone III⁵⁵. Nel testo del concilio di Parigi del 829, *rectum* compare nelle declinazioni di *iustitiae rectitudo* e di *incorrectum* rispetto alla *facti qualitas*⁵⁶. Analogo a quest'ultimo è il significato del termine in alcuni placiti del X secolo⁵⁷.

Limitando gli effetti della disposizione di Liutprando che aveva sollecitato i ricorsi diretti al re per la denuncia del cattivo governo delle autorità locali, Rachis stabilì che i 'contestatori' avrebbero potuto rivolgersi direttamente al *palatium* solo per cause di interesse e competenza del re (*causa regis*)⁵⁸. Nell'incertezza sul significato di tale espressione, l'*expositor* ne adottò, come si vedrà, un'interpretazione restrittiva, con esclusivo riferimento all'editto 9 di Rotari che comminava la pena di morte a coloro che mettevano in pericolo la sicurezza del re e dello Stato⁵⁹.

regi, quod non iniquo animo aut corruptus a premio, causam ipsam non iudicassit; nisi sic ei legem conparuissit, et sit absolutus. Nam si iurare non presumpserit, componat ut supra dictum est. [...]».

⁵⁴ *Capitulare Papiense* a. 832, in MGH, *Legum*, s. II, *Capitularia regum Francorum*, t. II, p. I, Hannoverae, 1890, rist. an. 1986, nr. 201, p. 61, nr. 6 e cfr. F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle*, Ecole française de Rome, 1995, in part. pp. 24-29, 50-51; Prodi, *Il sacramento del potere* (nt. 2), pp. 92-94; S. Balossino, *Iustitia, lex, consuetudo: per un vocabolario della giustizia nei capitolari italiani*, «Reti medievali», 6 (2005/1), pp. 1-48, in part. p. 3.

⁵⁵ *Festorum placito rex tertius invidet Otto*, in *Expositio* (nt. 35) p. 581, riguardo alla quale l'*expositio* rileva un contrasto con D 2, 12 (feriis), 1, 3).

⁵⁶ *Concilium Parisiense 829 mensis Iunii die 6*, in MGH, *Legum* S. III, *Concilia*, t. II, p. II, Hannoverae, 1908 (rist. an. 1979), p. 650 e 652 e cfr. A. Padoa Schioppa, *La giustizia ecclesiastica dell'età carolingia: i canoni sinodali*, in. Id., *Studi sul diritto canonico medievale*, Spoleto, 2017, pp. 79-126, in part. pp. 99-102.

⁵⁷ In alcuni placiti giudiziari del X secolo, la sentenza è introdotta da diverse combinazioni della formula «*rectum eorum omnium paruit qui supra iudicibus et auditores et iudicaverunt ut iusta eorum altercationes*» (Storti, *Città e campagna* (nt. 32), in part. pp. 304-305 e p. 325 nt. 101). Cfr., inoltre, *Forma notitiae pro securitate*, in MGH, *Legum* t. IV (nt. 35), p. 604: «[...] his actis et manifestatione supra facta, *rectum iisdem iudicibus et auditoribus aperuit esse, et iudicaverunt ut iuxta eorum altercationem* [...]».

⁵⁸ *Ibidem*: [...] «Si vero de causa regis aliquid dicere voluerit, sit ei licentia veniendi ad palacium [...] suscipiat sententiam secundum qualitatem causae, sicut antierius edictum continet».

⁵⁹ Exp. a Rach. 10, §§2-3.

Nel *palatium* avrebbero potuto essere giudicati anche coloro i quali, compresi gli arimanni per i quali era previsto un regime particolare⁶⁰, avessero provato di essere stati vittime di reati (*violentiae*) e di non aver ottenuto sentenze giuste o sentenze viziate dalla parzialità o dalla corruzione del duca. Se il diniego di giustizia fosse stato provato, i manifestanti sarebbero stati prosciolti dall'accusa («non computetur in adunatione»), mentre il duca avrebbe perso la titolarità della funzione (*honorem*) e pagato il *guidrigildo*, metà al *palatium*, metà al danneggiato.

d) Adunationes, collectae e conspirationes di privati e di titolari di pubbliche funzioni. La pena dell'esilio.

Lotario I, re del Regno longobardo-italico e imperatore, concentrò i suoi interventi sul reato politico commesso da associazioni di cittadini e introdusse la pena dell'esilio per i casi di organizzazioni non violente.

Tre sono le disposizioni a lui attribuite dal *liber papiensis* contro il reato di associazione a scopo politico, che offrono una rappresentazione della prassi e della dinamica delle forme associative dei primi decenni del IX secolo e rivelano la percezione di un dissenso organizzato insidioso o pericoloso per la pace del Regno⁶¹.

La scala penale è fissata sia con riguardo al grado di turbamento provocato nella società dalle loro azioni, sia con riguardo alla natura delle forma-

⁶⁰ A. Cavanna, *Fara sala arimannia nella storia di un vico longobardo*, Milano, 1964 e, sul dibattito storiografico, Storti, *Le dimensioni giuridiche* (nt. 29), pp. 470-473.

⁶¹ G. Bognetti, *Milano sotto gli imperatori carolingi*, in *Storia di Milano* (nt. 15), vol. II, pp. 363-398; Id., *Appendice*, ibid., pp. 737-740; E. Hlawitschka, *Lotharingien und das Reich an der Schwelle der deutschen Geschichte*, Stuttgart 1968, pp. 10-16, 19, 29, 36, 73, 85 s., 101, 110, 129-131, 172, 176 s., 207; P. Delogu, *Strutture politiche e ideologia nel Regno di Ludovico II*, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», LXXX (1968), pp. 53-114, spec. 137-146, 149-153; V. Fumagalli, *Il Regno italico*, in *Storia d'Italia*, Torino, 1978, ad ind.; G. Tabacco, *Sperimentazioni del potere nell'Alto Medioevo*, Torino, 1993, ad ind.; G. Albertoni, *L'Italia carolingia*, Roma, 1997, ad ind.; P. Moro, *Venezia e l'Occidente nell'Alto Medioevo. Dal confine longobardo al pactum lotariano*, in *Venezia. Itinerari per la storia della città*, S. Gasparri, G. Levi, P. Moro (ed.), Bologna 1997, ad ind.; P. Cammarosano, *Nobili e re. L'Italia politica dell'Alto Medioevo*, Roma-Bari 1998, ad ind.; L. Loschiavo, *Lotario I, imperatore, re d'Italia*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 66 (2006), pp. 171-181.

lità adottate per stringere il vincolo associativo. Sono espressamente citate quelle *per dexteram*, già definita da Isidoro⁶², quelle fondate sul giuramento (*per sacramentum*) e si potrebbe pensare, per quanto riguarda i sudditi di nazionalità longobarda, anche alla *obligationes per wadium* come regolate da Roth. 360 e 362 e da Liutp. 8 (§ *si quidem per wadium obligatio facta fuerit*)⁶³. La novità consisteva nella volontà di reprimere il mero negozio associativo, tanto che la stessa esistenza di formalità di quel genere era penalmente rilevante, in continuità con quanto già disposto da Carlo Magno a Heristal nel 779, in verità per casi molto specifici, confluito nella *Lombarda* ma non nel *Liber papiensis*⁶⁴.

La violazione del divieto di riunirsi per contestare l'autorità con un'adunatio (il termine è il medesimo utilizzato in Rachis 6) era punita, per l'ideatore («ille qui prius ipsum consilium inchoavit») di un vincolo associativo 'pacifico' fondato sul giuramento o su altra forma di obbligazione, con la pena dell'esilio in Corsica e per gli associati con la composizione del *banum* per i solventi, con la flagellazione per gli altri.

La disciplina dei medesimi casi sembra inasprirsi nel capitolare pavese dell'832, che, stando al prologo, avrebbe confermato la vigenza di precedenti disposizioni di Carlo Magno e di Ludovico il Pio⁶⁵, nel quale Lotario di-

⁶² Isidoro, *Etimologie* (nt. 48), XI *De homine et portentis*, I *De homine et partibus eius*, 67: «Dextra vocatur a dando, ipsa enim pignum pacis datur; ipsa fidei testis atque salutis adhibetur; et hoc est illud apud Tullium: «Fidem publicam iussu Senatus dedi», id est dextram».

⁶³ E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto medioevo*, Roma, 1995, pp. 162-166

⁶⁴ MGH *Legum Sectio II, Capitularia Regum Francorum*, t. I, Hannoverae 1883, nr. 20 *Capitulare Haristallense*, 779 mense martio, 16 *De sacramentis per gildonia*, p. 51 «De sacramentis per gildoniam invicem coniurandis ut nemo facere presumat. Alo vero modo de illorum elemosinis aut de incendio aut de naufragio, quamvis convenientias faciant, nemo in hoc iurare presumat», in *Leges longobardorum cum argutissimis glosis Caroli de Tocco*, G. Astuti ed., Torino, 1964, (= *Lomb.*), Lib. I, tit. 17 *De aggressione in vico facta et de collectionibus*, l. 7

⁶⁵ *Capitulare Papiense* a. 832 (nt. 52) in *Lomb.* (nt. 62), Lib. I, tit. XVII *De aggressione in vico facta et de collectionibus*, l. 7. Il titolo della *Lombarda* comprende gli editti di Rotari e di Liutprando sulle aggressioni *in vico* nonché, le *collectae* di servi di Ludovico il Pio, il capitolare di Carlo Magno citato a nt. 64, e le tre leggi di Lotario: *Volumus de obligationibus*

stinse le associazioni costituite a scopo politico (*conspirationes*) in tre categorie di diversa gravità a seconda che fossero giurate o stipulate con la stretta di mano:

ut de cetero in regno nostro nulla huismodi conspiratio fiat nec per sacramentum nec sine sacramento

Pene corporali erano comminate, qualunque fosse stata la natura del vincolo associativo, se l'atto cospirativo avesse dato luogo a reati contro la persona (*malum*). I responsabili del reato (*auctores facti*) sarebbero stati condannati a morte, gli aderenti (*adiutores*) alla flagellazione. Il semplice fatto dell'accordo per resistere o ribellarsi contro l'autorità, che non avesse avuto come conseguenza la commissione di reati, comportava per gli associati la flagellazione reciproca e il taglio dei capelli. In quest'ultimo caso, i liberi uniti in un'associazione fondata sulla stretta della mano destra avrebbero avuto la facoltà di disculparsi giurando *cum idoneis iuratoribus* che non si trattava di associazione a delinquere («ut hoc per malum non fecissent»). Se non avessero avuto tale possibilità avrebbero dovuto pagare la composizione fissata dalla legge nazionale («secundum legem suam»)⁶⁶

Diversamente, Lotario riservava alla corte regia una procedura speciale contro le riunioni (*collectae*) nei confronti delle autorità, qualora manifestazioni di dissenso fossero state guidate da esponenti dello stesso potere legittimo ossia da titolari di pubbliche funzioni (*praepositi*, avvocati, *sculdasci*) o investiti di una dignità (Loth. 55).

Lotario impose, infatti, l'obbligo per le autorità locali di informarlo di tutti gli episodi di contestazione motivate dalla negligenza dei conti. Solo in queste ipotesi, e non in quelle di contestazioni condotte da associazioni, era previsto che se l'organizzatore fosse stato, appunto, un «*praepositus aut advocatus sive sculdhais vel qualibet alia dignitate praedicta libera persona*», al re sarebbe spettato il riesame delle sentenze pronunciate dal conte. Ne conseguiva, come puntualmente confermato secoli più tardi dall'*expositio*, la sospensione dell'eventuale sentenza di condanna all'esilio

(4), *Collectam ad malum* (55) e *De conspirationibus* (67).

⁶⁶ Loth, 67 *De conspirationibus*

o a morte pronunciata in sede locale contro il pubblico ufficiale responsabile della manifestazione⁶⁷. Quest'ultimo avrebbe dovuto, previa prestazione dei fideiussori, recarsi al *palatium* (Loth. 55) dove, analogamente a quanto previsto per i ribelli di 'professione' (Loth. 54)⁶⁸, con l'assistenza della sua curia (*cum fidelibus nostris*), il avrebbe pronunciato la sentenza definitiva secondo il proprio apprezzamento del caso concreto («quid faciendum sit»)⁶⁹.

3. *L'interpretazione delle norme sulle ribellioni e sulle associazioni politiche nell'expositio e nelle glossae al Liber papiensis (sec. XI-XII).*

Nell'*expositio* e nelle glosse apposte a codici scritti nel corso o verso la fine del secolo XI con addizioni fino al 1137-1138⁷⁰, gli interpreti, giudici e docenti, rilessero i testi normativi esaminati e ancora tutti vigenti e li adattarono, forse anche travisandoli, alla soluzione di ipotesi non previste o, più semplicemente, soltanto non scritte dai legislatori. Lo fecero, naturalmente, alla luce dell'esperienza dei loro tempi, della situazione sociale, degli eventi e dello scontro politico all'interno delle città.

Dal punto di vista della tecnica interpretativa, è indubbio che l'esame di tutti quei testi risalenti a ordinamenti diversi e a tempi lontani avvenne sulla base di criteri interpretativi di carattere 'sistematico' e con l'applicazione dello strumento della *distinctio*, nel chiaro intento di rispettare la vigenza

⁶⁷ Exp. ad Loth. 55 Volumus.

⁶⁸ Loth. 54: «De his qui discordiis et contentionibus studere solent et in pace vivere nolunt et inde convicti fuerint similiter volumus, ut per fideiussores ad nostros palatium veniant, et ibi cum fidelibus nostris consideremus, quid de talibus hominibus faciendum sit».

⁶⁹ Loth. 55 Volumus.

⁷⁰ Come risulta dalla descrizione del Boretius (MGH, *Legum* t. IV (nt. 35), pp. LIII-LXII), nel *Codex Parisiensis* (ivi § 16, pp. LVIII-LIX), già appartenuto alla chiesa veronese di Sant'Eufemia e segnato come nr. 7, le scritte più recenti risalgono al 1137-1138; il *Codex Vindobonensis*, segnato come nr. 8, risale alla medesima matrice dell'XI secolo (ivi § 17, p. LX); il *Codex Londinensis* (già appartenuto a un bibliofilo veneto fino al 1780) risale al 1030 e è segnato come nr. 4; infine il codice ricco di glosse della Laurenziana di Firenze (segnato come nr. 5) risale alla fine dell'XI secolo. Il codice estense, segnato con il nr. 9, invece, costituisce una copia 'accurata' di Pellegrino Prisciani della fine del XV secolo di un codice, che a giudizio dell'editore, risalirebbe all'XI secolo (ivi pp. LX-LXI).

di tutte le norme relative agli atti di ribellione e di contestazione, individuali o associativi⁷¹. Ognuna delle disposizioni fu sottoposta al vaglio del suo rapporto con tutto il complesso legislativo che, in questa materia, aveva avuto origine fin da Rotari, in particolare, con la riserva di competenza del re sulle materie sensibili per la sicurezza e l'ordine generale⁷². Appare dal formulario che le azioni ipotizzate contro i responsabili di qualsiasi forma di ribellione, individuale o associata, erano sempre intraprese dalla pubblica accusa (*actor publicus*) come tipicamente riferibile alla procedura delle *causae regales*.

Quanto alla lingua giuridica dell'XI secolo, è forse inutile rilevare che, sia nel formulario sia nell'*expositio*, il *iudex* dei Longobardi è sempre convertito in *comes*. Come nell'editto 34 di Liutprando, inoltre, si conserva sempre il principio che la responsabilità dell'organizzatore della sedizione è maggiore di quella dei semplici aderenti.

È evidente la tendenza a assimilare le fattispecie che negli editti e nei capitolari andavano sotto nomi diversi. In particolare, i termini *seditio* di Liutprando e *adunatio* di Rachis furono considerati come sinonimi tanto che, secondo l'*expositio*, la disposizione di quest'ultimo rafforzava quella del primo nella repressione delle ribellioni contro il *comes*⁷³. Anche la Lombarda riunì le due norme sotto il medesimo titolo *De seditione*⁷⁴.

L'*expositio*, e le glosse confermavano, invece, la netta distinzione tra atto di ribellione spontaneo e quello di 'cospirazione' nel quale la contestazione dell'autorità era preparata dalla costituzione di un'associazione di ribelli e questo è confermato, in relazione a tali norme, anche dalla Lombarda sotto il titolo *De aggressione in vico facta et de collectionibus*⁷⁵.

a) *L'interpretazione restrittiva della scriminante della negligenza dell'autorità*

Dopodiché iniziava, tuttavia, un forte contrasto tra opinioni che sembra

⁷¹ Cfr. ad esempio Exp. a Loth. 4 (Volumus), § 2 anche per i riferimenti a Loth. 67 (De *conspirationibus*).

⁷² Roth. 9.

⁷³ Exp. a Liutp. 34, § 2.

⁷⁴ Lomb. Lib. I, tit. 18 *De seditione contra iudicem vel civitatem levata*.

⁷⁵ Lomb. Lib. I, tit. 17.

sottendere anche un intenso dibattito politico. Il maggior dubbio interpretativo consisteva nello stabilire se la scriminante della reazione provocata dall'ingiustizia o dalla negligenza della pubblica autorità, prevista per l'*adunatio* da Rachis (6) e per le *collectae* da Lotario (55), fosse applicabile al caso in cui tale reazione non fosse stata individuale e spontanea, bensì fosse stata provocata da una delle associazioni sanzionate da Lotario 4 e 67, e, in quest'ultimo caso, anche da quelle organizzate da personaggi autorevoli titolari di funzioni pubbliche o di dignità.

Il testo e le glosse nell'edizione del Boretius (in attesa di poter controllare direttamente i manoscritti) danno l'impressione che nella giurisdizione, non meno che nel dibattito politico, due fossero le tendenze in proposito, una di carattere estensivo e l'altra di segno opposto, ossia restrittiva.

Nell'*expositio* e nelle glosse appare dominante l'interpretazione che escludeva l'applicazione di tali scriminanti alla protesta organizzata delle associazioni politiche.

Le eccezioni previste da Lotario nel capitolo *collectae* erano, infatti, applicabili, secondo gli interpreti, esclusivamente alle sedizioni 'informali' e spontanee scoppiate improvvisamente e senza premeditazione, e non alle 'cospirazioni' organizzate da quelle associazioni formalmente costituite che già Lotario aveva sanzionato come illegali (Loth. 4 e 67)⁷⁶. Secondo tale interpretazione il capitolo 4 di Lotario, infatti, avrebbe escluso che la prova dell'ingiustizia degli atti che avevano provocato la ribellione potesse far cadere l'incriminazione contro i ribelli uniti in associazione.

Nell'*expositio* a Rachis 6, l'analisi della ratio delle diverse disposizioni raccolte nel *Liber papiensis* è mirata a escluderne l'applicazione alla ribellione contro l'ordine costituito messa in atto da tali gruppi organizzati. In aggiunta, come si ricorderà, il re aveva ammesso l'impunità per la contestazione provocata da comandi o decisioni ingiuste o di diniego di giustizia, anche qualora i sediziosi fossero stati capeggiati da un titolare di dignità. Questa disposizione era stata implementata da Lotario nel cap. 55, con il prevedere che la valutazione della responsabilità del capo della sedizione sarebbe stata valutata personalmente dal re⁷⁷. Anche in questo caso, gli in-

⁷⁶ Exp. a Liutp. 34, §2.

⁷⁷ Liutp. 34, exp. §3.

terpreti ritenevano che la normativa fosse applicabile unicamente a azioni collettive, ma spontanee e non, invece, a azioni ideate da quelle organizzazioni fondate tramite la stipula di atti formali sanzionate da Loth. 4 e 67.

Il dibattito sulla questione è dimostrato anche dalle integrazioni all'editto in alcuni manoscritti. Nei codici parigino, vindobonense e estense⁷⁸, infatti, al testo di Rachis «Sed ita statuimus, ut si amodo quicumque homo» sono aggiunte le parole «privatus a publica dignitate» di Lotario 55 (glossate, invece, a margine nel ms. 4) per rendere più evidente che con quicumque homo Rachis non aveva inteso regolare il caso della sedizione capeggiata da un titolare di pubbliche funzioni previsto, invece, appunto, da Loth. 55.

Negli stessi manoscritti, inoltre, nel testo della disposizione di Rachis 6 è aggiunta la previsione dell'inapplicabilità della norma alle *cospirationes* organizzate in seguito a *obligationes*, *sacramentum o dextera* secondo Loth. 4:

componat sicut antierius edictum de seditione contra iudicem suum levata [Liut. 34] continere videtur. Si haec non per obligationem fuerit, non per sacramentum neque per dextram per capitulis Lotharii "Volumus" [5] "De conspirationibus" [67]

L'*expositio* sosteneva quest'ultima soluzione e manteneva, inoltre, fermo il rinvio al re per la decisione sulle *Collectae* capeggiate da un titolare di pubbliche dignità (Loth.55) purché quest'ultimo non le avesse organizzate a seguito della stipulazione di un vincolo associativo «sacramento neque dextra aut obligatione» con una precisazione che manca, invece, nel testo che esamineremo nel seguente paragrafo⁷⁹.

Come sopra rilevato, Rachis aveva previsto che le *causae regis* fossero di competenza esclusiva del *palatium* («si vero de causa regis aliquid dicere voluerit»). Il termine *causa regis*, però, non aveva ulteriori specifiche e questo provocò, come è probabile, un acceso dibattito al fine di stabilire per quali tipi di cause fosse ammesso rivolgersi direttamente al re. Questo

⁷⁸ Cfr. sopra nt. 70.

⁷⁹ Exp. a Rach. 6 § 2.

potrebbe spiegare il motivo per cui fu aggiunto al testo originario un rinvio espresso a Roth. 9: «causa regis quae est posita in initio nostri antecessoris Rotharis»⁸⁰. Fu così ribadita la piena efficacia delle sanzioni comminate contro coloro che avessero presentato alle corte regia accuse infondate o temerarie di attentati contro il re e la pace o di tradimento a favore di nemici esterni⁸¹ e escluso con forza che, come taluni pretendevano, qualsiasi *causa regis* fosse regolata secondo la disciplina di questo editto⁸².

L'*expositio* al capitolare di Lotario *De conspirationibus* escludeva, infine, che agli *auctores* (coloro che erano *in capite*) e agli *adiutores* (coloro che erano *cum eo*)⁸³ delle associazioni fondate su obbligazioni o sul giuramento potessero essere applicate sanzioni previste da altre fonti quali gli editti anteriori e il frammento *quisquis* della *lex Iulia maiestatis*⁸⁴.

b) L'estensione alle associazioni giurate della scriminante della negligenza e parzialità dell'autorità

Dissentendo dalle opinioni espresse dai giudici in merito a Rachis 6⁸⁵ su un'applicazione delle esimenti relative al 'malgoverno', alla negligenza e all'ingiustizia delle autorità locali limitata ai casi di manifestazione di dis-

⁸⁰ Nel testo nei codici 7-9, nel margine al codice 4.

⁸¹ *Ibidem*, § 3-6. La norma di Rotari non specificava a quali capi d'accusa la disposizione facesse riferimento. Il formulario e, del tutto analogamente, l'*expositio* ad Roth. 9 esemplificarono, invece, i capi d'accusa con l'attentato all'Imperatore o al re, la fuga dal Regno, l'invito o l'aiuto ai nemici di entrare nei confini, l'aiuto o l'occultamento di spie nemiche, la sedizione nelle azioni di guerra contro il duca o il delegato del re nelle spedizioni militari, o ancora l'abbandono di un commilitone nelle mani del nemico o la mancanza di collaborazione.

⁸² Exp. a Rach. 6 § 4.

⁸³ *Formularium* ad Loth. 67.

⁸⁴ L'esclusione dell'applicabilità di «Romanorum leges de adunatione loquentes» in Exp. Ad Loth. 67 (*De conspirationibus*). il riferimento era a una costituzione di Arcadio e Onorio che comminava la pena di morte («gladio feriatur») per coloro che, uniti in una *factio*, si impegnavano con giuramento (*sacramenta*) a uccidere membri della corte imperiale in C. Theod. 9, 14,3 e in C. 9,8,5 *Ad legem Iuliam maiestatis*, l. *quisquis*). Sull'emersione del diritto penale romano nel XII secolo, cfr. G. Minnucci, *Tractatus criminum saeculi XII editionem criticam congressit*, Bologna, 1997.

⁸⁵ cfr. nt. 79.

senso spontanee, alcuni giuristi e, come è ragionevole presumere, gli imputati di cospirazione e i loro avvocati⁸⁶, ne richiedevano l'estensione ai casi di contestazioni organizzate da gruppi uniti da un vincolo associativo e guidate da una pubblica autorità; escludevano altresì l'automatismo dell'inflizione della pena dell'esilio che, invece, avrebbe dovuto essere sempre rimessa alla valutazione discrezionale del re.

capitulum hoc (Loth. 4) a subsequenti Lotharii capitulo quod est 'collectam ad malum faciendum' (Loth. 55) in parte rumpitur, quia si haec adunatio per negligentiam comitis evenerit vel inemendata remanserit, et auctor facti si fuerit prepositus aut advocatus sive sculdais vel qualibet dignitate preditus, post legalem emendationem in loco factam sub fideiussoribus in presentiam regis invitetur et non in Corsicam, nisi regi placuerit⁸⁷

L'ipotesi era ribadita nell'*expositio* al capitolo richiamato dagli interpreti, ossia al 55 (*Collectam*) di Lotario⁸⁸, ma aveva sollevato certamente forti opposizioni, tanto è vero che nella stessa sede è contemplata anche l'opinione contraria di coloro che escludevano che al re fosse concesso giudicare discrezionalmente sul caso a favore di quella che gli imponeva, al contrario, di applicare la norma alla lettera⁸⁹.

Impossibile dire se si trattasse di casi isolati o frequenti. Fatto sta che una glossa al cap. 67 (*De conspirationibus*) di Lotario sulle sanzioni comminate contro le associazioni stipulate con giuramento o con la stretta di mano, fece il punto sulle conseguenze di qualsiasi forma di associazione a seconda del modo di stipulazione dell'accordo criminoso:

⁸⁶ Exp. ad Loth. 4 (Volumus), Form.: «Petre te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod tu fecisti adunationem per obligationem, et fuisti in capite»

⁸⁷ Exp. a Loth 4 (Volumus), § 3

⁸⁸ Exp. a Loth 55 (Collectam): «Capitulum hoc [...]. Dicens vero "si adunatio facta fuerit per negligentiam comitis vel inemendata remanserit et auctor facti qualibet dignitate preditus fuerit in nostram presentiam veniat" predictum capitulum eademque leges rumpit, quia nec in Corsica mittetur nec mortuus est, donec ad regis conspectum veniat».

⁸⁹ Exp. a Loth 4 (Volumus), § 3: «Sed, ut quidam dicunt, res convenientius non poterit eum iudicare, quam cum pena per predictam legem sibi imposita, id est quam si eum in Corsicam miserit, ut hic precipitur».

aliud iudicium est in conspiratione facta per obligationem, aliud in obligatione per sacramentum aliud in obligatione per dexteram facta

Non era in dubbio che il promotore di un'associazione pacifica fondata con un'obbligazione dovesse essere punito con l'esilio e che i suoi complici dovessero comporre il bando al quale erano anche tenuti i liberi associatisi con la stretta della mano destra. Per quanto concerneva le associazioni giurate, la vera distinzione era tra quelle che avessero commesso reati, oppure no. Nel primo caso non era in dubbio l'inflizione della pena di morte per i capi e della flagellazione reciproca per i complici. Non sembra, invece, che la glossa contemplasse l'inflizione di tale pena (prevista peraltro da Lotario) qualora gli associati non avesse premeditato o provocato alcun reato.

Tale linea di tendenza sembra confermata da un'altra glossa tramandata dalla più tarda raccolta di Carlo di Tocco al medesimo capitolo *De conspirationibus* di Lotario, secondo la quale le pene contro le associazioni erano comminate soltanto per reprimere le associazioni organizzate per commettere reati: «secus si ad bonum»⁹⁰.

Possiamo dunque ritenere che l'associazione giurata pacifica stesse diventando, nel giudizio degli interpreti e dei giudici, tollerabile dalle autorità quando non avesse provocato reati contro le persone? È ragionevole pensare che l'autorità non percepisse più nel fatto dell'esistenza di un'associazione giurata un rischio per la pace pubblica?

In realtà, in assenza di ulteriore documentazione, qui si ferma la possibilità per lo storico di avanzare ipotesi.

Con la giurisprudenza della scuola di Pavia, le testimonianze si attestano nel corso e, al più, verso la fine dell'XI secolo e a quell'epoca deve essere ristretta la loro forza probatoria sui modi del contenimento e della repressione delle forme di manifestazione e di organizzazione del dissenso politico contro le autorità legittime del regno e dell'impero. Nulla è possibile affermare con certezza su quanto avvenne nei primi decenni del XII secolo, in merito a episodi di contestazione pacifica o violenta allorché il controllo di molte città italiane cominciò a essere assunto in certi luoghi e per tempi

⁹⁰ Carolus de Tocco (nt. 64) Lomb., lib. I, tit. 17 *De aggressione*, l. 9 *De conspirationibus*, gl. a *quamcumque*: «scilicet ad malum faciendum, secus si ad bonum».

più o meno brevi da associazioni giurate o da cittadini organizzati sotto la direzione di titolari di pubbliche funzioni e di dignità.

Le informazioni documentali e cronachistiche italiane sulle trasformazioni delle singole città non sono tutto sommato fino ad ora sufficienti per trarre conclusioni né sulle forme dell'effettiva organizzazione delle parti in lotta, né, per quanto concerne, e se ci fu, la prassi dei tribunali. Occorrerà, innanzitutto, rivedere i testi manoscritti delle glosse al *Liber papiensis* e alla *Lombarda*: un lungo lavoro che sembra sempre più indispensabile intraprendere.

4. *Per concludere*

I cittadini, semplici privati o personalità insignite di pubbliche funzioni, che si organizzarono per esprimere dissenso e portare avanti le istanze di cambiamento contro i vertici della politica utilizzarono strumenti che da secoli erano noti ai governi del regno italico e ai loro interventi normativi.

L'accentramento nel tribunale della capitale della competenza a giudicare sul dissenso nei confronti della pubblica autorità può aver indotto una giurisprudenza costante e 'difensiva' attestata anche per il periodo successivo alla distruzione del *palatium*, contro la quale andarono probabilmente affinandosi le armi delle argomentazioni dissenzienti e è su questo che si apre, per il secolo XI, qualche spiraglio in merito al dibattito politico e alle sue ricadute giurisdizionali. In effetti, l'antica normativa vigente in materia dava rilevanza alla contestazione spontanea e immediata contro atti ingiusti dell'autorità quale esercizio - diremmo noi - di un diritto di resistenza.

Dopo i numerosi contrasti tra città, regno e Impero, con la costituzione *Hac edictali* del 1158 Federico Barbarossa semplificò il diritto vigente in materia di associazioni ben noto agli addetti ai lavori (consulenti, giudici, dottori, avvocati, funzionari, esponenti delle élites cittadine) e ridusse la gamma delle associazioni politiche (*conventiculae, coniurationes*) a due sole tipologie: quelle obbedienti all'Impero e quelle che si opponevano, invece, a quelle che gli imperatori ritenevano legittime 'intromissioni' nei loro affari. Le qualificò come nemici (interni) senza distinguere se tali associazioni fossero stipulate tra città o tra individui e città o tra individui⁹¹. Di bel

⁹¹ MGH, Legum s. IV *Constitutiones* (nt. 18), nr. 176. *Constitutio pacis, Hac edictali*, nr.

nuovo, l'argomento della tutela della pace, come era stato per Liutprando e i suoi successori, era utilizzato dai detentori del potere per contrastare l'opposizione politica, che di bel nuovo, giustificava la propria azione con le ingiustizie, commesse o non riparate, dei suoi delegati, appunto.

Una solida sedimentazione del passato nei regimi prima cittadini, poi comunali fu costituita dall'istituto delle cosiddette paci private. La tutela della pace si realizzò eminentemente con l'iniziativa di paci 'coattive' oppure con il sostegno agli accordi stipulati privatamente da parte delle autorità anche tramite le tante possibili forme di arbitrato, al quale, soprattutto nelle origini, si ricorse per evitare le incertezze derivanti dalla legittimità dell'insediamento di giudici cittadini e della validità *erga omnes* delle loro sentenze. Lo stesso potremmo dire della pena dell'esilio poi divenuto bando.

Quel che Barbarossa aveva fatto alle città nemiche dell'impero fu proseguito nelle città dalle fazioni vincenti nella lotta interna contro quelle soccombenti. Il tentativo, ben avvertibile anche nel pensiero dei glossatori, abbandonata qualsiasi considerazione per le scriminanti dell'ingiustizia e della negligenza, fu quella non solo di espellere i dissenzienti e gli oppositori, ma anche di far rientrare gli oppositori politici sconfitti nella categoria romanistica del nemico con tutte le conseguenze che questo comportava in termini di perdita della libertà e di confisca dei beni⁹²

Dopo la pace di Costanza e la conquista della libertà, la lotta interna alla città, ormai divenute comuni, fu, infatti, condotta dalle associazioni politiche, denominate con il termine romanistico di fazioni, ciascuna in nome della difesa di una propria concezione dell'utilità generale (*publica utilitas*) e di un proprio modo di gestirla e realizzarla. Nella Milano di fine XII secolo,

6, p. 246. Con la *De pace tenenda* di Federico e la *Imperialis benevolentiae* di Lotario III, la *Haec edictali* fu inserita nelle *Consuetudines feudorum*, il testo del 'diritto pubblico', messo in scritto solo nel XII secolo, vigente nelle corti giudiziarie non meno del diritto longobardo, franco e del Regno d'Italia (qualche cenno nel mio *I giuristi di fronte alla città e all'Impero*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma, 2012, pp. 15-21, in part. p.19.

⁹² D. 49. 15. 24 e D. 50. 16. 118. A. Padoa Schioppa, *Profili del diritto internazionale nell'alto medioevo*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo*, Spoleto, 2011 (Settimane, C.I.S.A.M., 58), pp. 1-78, in part. pp. 11-12 e C. Storti, *Early Italian Scholars of ius gentium* (di prossima pubblicazione).

dopo la vittoria e la riconciliazione con il Barbarossa, i contrasti politici indussero il popolo milanese a dividersi in due «populi distincti et contrarii», come a dire, in due distinti «comuni» organizzati, ciascuno, con propri consoli e podestà e con propri tribunali:

et hoc manifeste colligitur quod quam cito cepit vacare imperium, et civitas habere cepit pacem quod tam cito civitas fuit divisa in diversas voluntates et prelia civilia inchoata fuerunt et tantum crevit, quod in una civitate fuerunt duo populi distincti et contrarii, ut si una pars exibat ad pugnam, alia pars stabat in domo, expectans suorum civium ruinas audire cum gaudio⁹³.

Nell'ormai 'comune' di Milano, come in altri comuni, la convivenza di gruppi politici contrapposti degenerò, però, in forme violente di conflitto tra le parti. Il bando (il vecchio esilio in Corsica, ideato da Lotario) e la confisca dei beni furono, di bel nuovo le sanzioni inflitte agli organizzatori del dissenso non solo smascherati, ma anche, in molti casi, sconfitti sul campo⁹⁴. La prassi del giuramento di solidarietà e di fedeltà, come presupposto

⁹³ I riferimenti sono all'anno 1197. G. Fiamma, *Chronicon maius*, in Id., *Chronicon extravagans et chronicon maius*, ed. A. Ceruti [Milano (1868)], p. 746. Anche per i riferimenti bibliografici: C. Storti, *Politica e diritto nel Liber consuetudinum Mediolani del 1216. Lo spazio giuridico dei Milanesi*, «Archivio Storico Lombardo», s. XII, XXI(2016), pp. 147-169, in part. pp. 151-153. Cfr. inoltre A. Ascheri, *Al governo della città-Stato nel Medioevo italiano: selezione e controllo del ceto politico* (2003), ora in Id., *Giuristi medievali e moderni*, Stockstadt, 2009, pp.151-170.

⁹⁴ Sull'origine delle disposizioni di bando o esilio in età comunale si è svolta una lunga e contrastata disputa storiografica della quale dà conto G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, 2003 (Studi storici 63), in part. pp. 27-35; Id., *Banditi, malesardi e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in *I diritti dei nemici «QF»* (2009), pp. 109-140, in part. pp. 109-111; P. Costa, *Figure del Nemico. Strategie di disconoscimento nella cultura politico-giuridica medievale*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 27(2007), pp. 141-166, in part. pp. 145ss; Id., *Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?* in *I diritti dei nemici* (nt. 93), pp. 1-40; Cfr., inoltre, L. Scuccimarra, *Combattere con le parole. Note sulla semantica della guerra civile nella prima età moderna*, in «Giornale di Storia costituzionale» 26 (2013), pp. 45-63, in part. pp. 45-46; A. A. Cassi, *Il segno di Caino e i 'figliuoli di Bruto'. I banditi nella (dalla) civitas dell'Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris*, in *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, A. A. Cassi (ed.), Soveria Mannelli, 2013; pp. 79-104; A. Zorzi, *La questione della*

dell'associazione costituita per manifestare dissenso nei confronti delle ingiustizie dell'autorità pubblica e per contrastarla pacificamente, ritornò ad essere nel comune - ossia all'interno dell'ordinamento giuspubblicistico al quale quelle forme associative avevano dato vita -9 illecita, così come qualsiasi manifestazione di dissenso aperto. Il passaggio dalla repressione del dissenso politico a una nuova concezione autoreferenziale del potere pubblico era breve.

tirannide nell'Italia del Trecento, in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, A Zorzi (ed.), pp. 11-36, in part. pp. 15-19. Da ultimo C. Zendri, *Banniti nostri temporis. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune*, Napoli, 2016.

Italian Review of Legal History, 2 (2017), n. 01, pag. 1-30.
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 227/2015
Contatti: via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano - segreteria@irlh.unimi.it